

A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI

Como, gennaio 2022

Circolare

Oggetto: Collaborazioni occasionali – nuovi obblighi in vigore dal 2022

Collaborazioni occasionali: cosa sono

In base all'art. 2222 c.c., è lavoratore autonomo colui che si obbliga a compiere un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente.

I caratteri principali che distinguono il lavoro autonomo da altre tipologie di rapporto riguardano:

- l'assenza di vincoli di subordinazione e l'autonomia nell'organizzare i tempi e i modi della prestazione;
- l'assenza di coordinamento con l'attività del committente e la mancanza dell'inserimento funzionale nell'organizzazione aziendale;
- la personalità della prestazione;
- l'assenza di un'organizzazione imprenditoriale.

L'attività di lavoro autonomo può avere carattere abituale, oppure del tutto episodico e occasionale.

In questo secondo caso, il lavoratore autonomo non è tenuto ad avere una posizione iva e può intrattenere con il proprio committente un rapporto occasionale.

I **lavoratori autonomi occasionali** sono quindi quei lavoratori che si obbligano a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio:

- con lavoro prevalentemente proprio;
- senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente;
- in via eccezionale, episodica e comunque non ricorrente e non abituale, quindi non nell'esercizio di una attività professionalmente organizzata.

L'utilizzo della formula della collaborazione occasionale è legittima solo ed esclusivamente nei casi in cui la prestazione resa dal lavoratore rispetti i requisiti di mancanza di subordinazione, di ricorrenza e di organizzazione professionale.

Nuovo obbligo di comunicazione all'Ispettorato del Lavoro

L'art. 13 co. 1 lett. d) del DL 21.10.2021 n. 146 (conv. L. 17.12.2021 n. 215) ha introdotto l'obbligo di preventiva comunicazione all'Ispettorato del Lavoro competente per territorio dell'avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali.

La disposizione è finalizzata ad assicurare lo svolgimento delle attività di monitoraggio e di contrasto a forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale.



L'obbligo di effettuare la comunicazione ricade sui committenti che operano in qualità di imprenditori. Sono quindi esclusi i committenti che svolgono attività di liberi professionisti.

L'obbligo riguarda le collaborazioni autonome occasionali di cui all'art. 2222 c.c. che, in ragione dell'occasionalità dell'attività, generano ai fini IRPEF redditi diversi ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR.

Contenuto della comunicazione

La comunicazione deve avere i seguenti contenuti minimi:

- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell'attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese);
- ammontare del compenso, qualora stabilito al momento dell'incarico.

Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato, è necessario effettuare una nuova comunicazione.

In assenza di tali contenuti minimi, la comunicazione è considerata omessa (nota INL 11.1.2022 n. 29).

Modalità di trasmissione

La comunicazione deve essere effettuata dal committente:

- all'Ispettorato territoriale del Lavoro competente per territorio, in ragione del luogo dove si svolge la prestazione;
- mediante SMS o posta elettronica, secondo le modalità dell'art. 15 co. 3 del DLgs. 81/2015 previste per il lavoro intermittente.

Nell'attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni e integri gli applicativi in uso, la comunicazione può essere effettuata attraverso l'invio di una e-mail agli indirizzi messi a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (riportati in allegato alla nota INL 11.1.2022 n. 29).

Il contenuto minimo della comunicazione può essere direttamente inserito nel corpo dell'e-mail, senza alcun allegato.

Annullamento della comunicazione

Una comunicazione già trasmessa può essere annullata o i dati indicati possono essere modificati in qualunque momento antecedente all'inizio dell'attività del prestatore.

Eventuali errori che non compromettono la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non comportano l'omissione della comunicazione.

<u>Trattamento sanzionatorio in capo al committente</u>

In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva, è applicabile una sanzione da 500 a 2.500 euro, in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.



Le sanzioni possono essere più di una, laddove gli obblighi comunicativi omessi riguardino più lavoratori, e possono applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.

Non si applica la procedura di diffida ex art. 13 del DLgs. 23.4.2004 n. 124. Conseguentemente, in applicazione dell'art. 16 della L. 24.11.81 n. 689, la sanzione potrà essere versata nella misura ridotta di 833,33 euro, entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica degli estremi della violazione.

Sospensione dell'attività del committente

Il ricorso all'opera dei lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni previste dalla legge concorre alla formazione del limite oltre il quale l'Ispettorato nazionale del Lavoro adotta il provvedimento di sospensione dell'attività del datore di lavoro. Tale provvedimento è assunto, infatti, se viene riscontrato che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulta occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto o inquadrato come lavoratore autonomo occasionale in assenza delle condizioni richieste dalla legge.

* * *

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studiodotcom